



Flussi di ingresso dei lavoratori extra-Ue per l'anno 2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.01.2023 il DPCM 29.12.2022 di programmazione dei flussi 2022, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell' autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest'anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell' alimentare e della cantieristica navale.

Una importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una "richiesta di personale" al Centro per l'Impiego, attraverso l'invio del modulo editabile per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.

Altra importante novità di quest'anno - in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021 - è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro 20 giorni dalla relativa domanda.

A partire dalle ore 9:00 del 30.01.2023 e fino al 22.03.2023 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi del Ministero dell'Interno all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it>. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, dalle ore 9:00 del 27.03.2023.

Per le categorie dei lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.

Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal D.P.C.M. 29.12.2022, o comunque, fino al 31.12.2023.

Nella Circolare interministeriale n. 648 del 30.01.2023 e nella Circolare interministeriale di rettifica n. 732 del 1.02.2023 il Ministero dell'Interno ha esaminato tutte le novità introdotte e le procedure per la presentazione delle domande.

Con [circolare 24.02.2023, n. 1212](#) il Ministero dell'Interno ha semplificato il meccanismo di accesso al Portale informatico dedicato (ALI), per la presentazione delle domande allo SUI, relative al decreto flussi 2022. Ciascun richiedente può accedere tramite SPID e presentare le proprie domande, selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro, senza necessità di preventiva richiesta di profilazione dell'utente alle Prefetture e senza incorrere nel limite massimo di 5 istanze.

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

- **38.705** unità, sul totale previsto, sono destinate agli **ingressi per lavoro subordinato non stagionale e autonomo**.
 - Nell'ambito della predetta quota:
 - sono ammessi in Italia:
 - .. **1.000** cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine;
 - .. **100** lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
 - .. **30.105** cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, così ripartiti:
 - a) **24.105** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
 - b) **6.000** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
 - è autorizzata la **conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato** di:
 - .. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
 - .. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - .. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - è autorizzata la **conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo** di:
 - .. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - .. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale (comprese le conversioni), previste dal DPCM, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.
 - Trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
- è consentito l'ingresso in Italia per motivi di **lavoro autonomo di 500** cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
 - .. imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
 - .. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
 - .. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11.05.2011, n. 850;
 - .. artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11.05.2011, n. 850;
 - .. cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17.12.2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

LAVORO STAGIONALE

- **44.000** unità sono riservate agli ingressi per **lavoro subordinato stagionale** nei settori **agricolo e turistico alberghiero** dei cittadini non comunitari residenti all'estero nei seguenti Paesi terzi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- Entro la quota delle 44.000 unità, 1.500 unità sono riservate ai lavoratori non comunitari cittadini dei predetti Paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di **nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale**. La collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.
- Nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato). Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall'art. 24, c. 9 del T.U.I., un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo.
- Nell'ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, si è replicata la sperimentazione di **una quota di 22.000 unità** ai lavoratori non comunitari dei predetti Paesi, **le cui istanze di nulla osta siano presentate, dalle seguenti organizzazioni professionali** dei datori di lavoro:
 - .. Cia;
 - .. Coldiretti;
 - .. Confagricoltura;
 - .. Copagri;
 - .. Alleanza delle cooperative (comprende Legacoop, Confcooperative e AGCI).
- Le istanze che perverranno dalle Organizzazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, identificabili sul sistema SPI2.0 mediante un apposito filtro di ricerca, e rientranti nella quota di 22.000 unità in ordine cronologico, saranno valutate con priorità, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del relativo nulla osta.
- Esaurita la quota riservata di 22.000 unità, gli Sportelli Unici per l'immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l'ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
- In capo a tali organizzazioni c'è l'impegno di sovrintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.
- Il ruolo delle Associazioni datoriali non si limiterà, infatti, all'inoltro delle istanze, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
- La quota complessiva di 44.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali e tenuto conto delle istanze di nulla osta stagionale pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

PRESENTAZIONE DOMANDE

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- A partire dalle ore 9.00 del 30.01.2023 e **fino al 22.03.2023**, sarà disponibile l'applicativo per la **precompilazione dei moduli di domanda** all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it>. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
- Le istanze **dovranno essere trasmesse**, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, **dalle ore 9,00 del 27.03.2023**.
- Per le categorie dei lavoratori - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29.12.2022, o comunque, **fino al 31.12.2023**.

Istruttoria per lavoro stagionale

- Nel settore occupazionale "agricolo" rientrano anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali "operai florovivaisti" e "personale addetto all'allevamento di animali", come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento del 19.06.2018.
- Resta salvo che occorrerà verificare l'espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.
- Si applica la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione generata in automatico dal sistema, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- L'art. 44, c. 5 D.L. 73/2022 stabilisce l'applicabilità della procedura semplificata anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Per tali istanze, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, per lavoro subordinato stagionale e non, sarà trasmessa per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- Prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito <https://portaleservizi.dlci.interno.it> è il **possesso della identità SPID** da parte di ogni utente.
- Eseguito l'accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.
- La dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare, è di 2Mb. Non sarà disponibile la funzionalità di "clonazione" delle istanze presentate negli anni precedenti.
- Al fine di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista - nei modelli di richiesta - l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria, che pertanto potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione che sarà esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno.
- Con riferimento a tutti i modelli di istanza, qualora al momento della compilazione dell'istanza stessa non fossero disponibili tutti i documenti originali, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali stessi dei documenti mancanti; in tal caso, l'acquisizione di tale documentazione in originale sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

PRENOTAZIONE AUTOMATICA ISTANZE

- Sul sistema SPI2.0 verrà implementato un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel Click day), rientrano nell'ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.
- L'impegno definitivo della quota si avrà:
 - .. all'acquisizione (entro 30 giorni) del parere positivo espresso sull'istanza;
 - .. ovvero quando, in assenza di pareri, saranno decorsi i 30 giorni previsti dalla legge (a fronte di tale decorso, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro) e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto di ingresso.

VERIFICHE SUGLI INGRESSI

- Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, mentre rimane inalterata tale necessità **per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato**, come sopra indicato: in tali casi **il parere dell'ITL rimane imprescindibile**.
- **Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato**, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro **sono demandate, in via esclusiva ai professionisti** di cui all'art. 1 della L. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro, ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro ex art. 44, c. 2 D.L. n. 73/2022.
- L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ASSISTENZA AGLI UTENTI

- Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire supporto tecnico e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Scrivi all'Help Desk", disponibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

Esempio

Elenco modelli di domanda

C-Stag	Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale.
B	Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
BPS	Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici.
Z	Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo.
LS	Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.
VA	Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
VB	Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
LS1	Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
LS2	Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.
B2020	Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.

NOVITÀ PROCEDURALE 2023

• Verifica presso i Centri per l'impiego

• Il decreto flussi 2022 introduce un'importante novità che riguarda la necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all'estero - prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato verifichi presso il competente Centro per l'Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ANPAL ([🔗](#)) per garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

• Autocertificazione

• A tal fine, dovrà essere allegato all'istanza di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro, un modello di autocertificazione, quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) ([🔗](#)).

NOVITÀ PROCEDURALE 2023 (segue)

• Richiesta di nullaosta

- Con la predetta autocertificazione il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l'immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l'impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della medesima;
 - b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
 - c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

• Deroga

- La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all'estero. Tali lavoratori formati all'estero conseguono, infatti, un diritto di prelazione ai fini dell'ingresso in Italia.

• Gestione per domanda singola

- Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto".
- L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
- Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo **ordine cronologico di presentazione**.

- Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.
- All'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

GESTIONE DELLE PROCEDURE

CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO IN LAVORO SUBORDINATO

- Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello disponibile sul sito del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro.
- Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all'art. 30-bis del D.P.R. 394/1999, con emanazione del parere di competenza.
- Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato.

Settore agricolo

Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei 3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO IN LAVORO AUTONOMO

- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione e ai contratti a progetto.
- In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

INGRESSO PER START-UP INNOVATIVE

- Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nullaosta secondo le modalità indicate nelle linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di **nullaosta** rilasciata dal predetto Comitato.
- Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.
- Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio.
- Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

**ISTANZA PER LAVORO
SUBORDINATO
NON STAGIONALE
SETTORE
AUTOTRASPORTI
MERCİ C/TERZI**

Mod. B 2020

**ISTANZE
DI ASSUNZIONE
PER LAVORATORI
CHE HANNO
FREQUENTATO
PERCORSI FORMATIVI
ALL'ESTERO**

Mod. B-PS

- Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, **muniti di patenti professionali** equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.P.C.M., che rilasciano patenti di guida equipolenti alla categoria CE e **convertibili in Italia** sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia, Ucraina). Un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi è disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Per l'effettiva adibizione all'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione europea, le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione (art. 5, c. 1, del Regolamento 1072/2009 "norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada"), e che sono anche richiesti per il rilascio dell'attestato di conducente da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
- In presenza dei requisiti in materia di qualificazione e formazione continua (prevista con D. Lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30.07.2021) necessari per il rilascio dell'attestato di conducente ai trasportatori, viene apposto dall'ITL sull'attestato del conducente il "codice unionale 95" (art. 22, c. 6 D. Lgs. 286/2005).
- Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
- La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno.
- Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
- L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:
 - .. iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla L. n. 298/74) della provincia di appartenenza;
 - .. iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
 - .. in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
- I lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all'estero ex art. 23 del TUI, ivi inclusi quelli organizzati dai soggetti beneficiari dell'Avviso FAMI 2/2019 adottato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno conseguito la certificazione di livello A1 di lingua italiana, sono inseriti nell'apposita lista pubblicata sul sistema informatico S.I.L.E.N. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, con riferimento alle relative istanze di assunzione (Mod. BPS) pervenute da parte dei soggetti beneficiari, agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI), a valere sulle quote di cui all'art. 4, c. 1 del D.P.C.M. 29.12.2022, provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell'home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell'ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere - per il tramite dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.
- Gli uffici in indirizzo avranno cura di comunicare alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

Fac simile n. 1 (segue)

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DPCM 29 dicembre 2022 (cd. "decreto flussi"), la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende espletata nei seguenti casi:

- a) assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla presente richiesta decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;
- b) non idoneità accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della presente richiesta.

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della presente richiesta.

In particolare, il sottoscritto si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato a selezione dal Centro per l'impiego, ovvero la non idoneità accertata ad esito dell'attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.

Data

Firma e timbro datore di lavoro

Fac simile n. 2



Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**AI FINI DELLA RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER
L'INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINO NON COMUNITARIO RESIDENTE ALL'ESTERO**

(ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - TUI)

IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO: Ragione sociale
CF/p. IVA matr. INPS/cod. CIDA codice INAIL (PAT)
codice di controllo INAIL voce di lavorazione INAIL
iscrizione C.C.I.A.A. Prov. di n. data iscrizione
sede legale nel Comune di Prov. di indirizzo CAP

consapevole delle sanzioni, penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

di voler assumere dall'estero un cittadino non comunitario avendo verificato presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto, a tal fine

CERTIFICA

(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

- assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale effettuata dal sottoscritto;
- accertamento da parte del sottoscritto di non idoneità del lavoratore, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- mancata, non giustificata, presentazione al colloquio di selezione a seguito di convocazione da parte del sottoscritto dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorso un termine di almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale effettuata dal sottoscritto al Centro per l'impiego.

..... (luogo, data)

.....